



**AULA 'A'**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

OGGETTO: IMPIEGO PRIVATO - MOBBING -  
TRASFERIMENTO -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA MARIA LEONE	- Presidente -	
FRANCESCO PAOLO PANARIELLO	- Consigliere -	R.G.N. 1070/2023
FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -	Cron.
ELENA BOGHETICH	- Consigliere -	CC - 19/02/2026
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 1070/2023 R.G. proposto da:

██████████\_██████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████  
██████████

**-ricorrente-**

**contro**

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1187/2022 della Corte di Appello di Bari, pubblicata in  
data 29.06.2022, N.R.G. 405/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.02.2026 dal Consigliere  
dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.



## FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento delle domande proposte da [REDACTED] [REDACTED] (dipendente di [REDACTED] s.p.a. con qualifica di "addetto senior recapito" assunta nel 2002 con contratto a tempo determinato trasformatosi a tempo indeterminato dal 2006 a seguito di pronuncia giudiziale e da ultimo assegnata al Centro Secondario di Distribuzioni di [REDACTED] ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento della medesima presso la sede di [REDACTED] ha condannato [REDACTED] s.p.a. a trasferirla in un luogo più vicino al comune di residenza ed idoneo a garantirne l'integrità psicofisica, nonché a corrisponderle il risarcimento del danno biologico e morale, quantificato in € 47.604,00.

La ricorrente aveva dedotto di essere stata trasferita dalla sede di [REDACTED] a quella di [REDACTED] nel 2007, di essere stata da tale epoca oggetto di un assiduo corteggiamento e di molestie sessuali da parte del collega [REDACTED] sindacalista della CISL di Bari che le aveva rappresentato di poterla fare trasferire senza subire l'opposizione dei colleghi, di avere denunciato in data 31.3.2011 quanto accaduto al datore di lavoro e di avere chiesto il trasferimento ad altra sede (possibilmente a [REDACTED] per sottrarsi a dette pressioni; aveva poi lamentato che [REDACTED] s.p.a. in data 19.4.2011 aveva disposto il suo trasferimento a [REDACTED] [REDACTED] (in particolare al CD di [REDACTED] sita a circa 360 km di distanza dalla sua residenza, con mansioni di portalettere e uso di automezzo ed aveva chiesto il trasferimento in un Comune più vicino, nella provincia di [REDACTED] o in Comuni limitrofi.

Aveva inoltre dedotto che i sintomi del suo malessere psicofisico si erano aggravati con il trasferimento e che in data 28.5.2011 le era stato diagnosticato un "disturbo post traumatico da stress e depressione grave", che la società con nota del 9.6.2011 le aveva comunicato l'assegnazione temporanea a [REDACTED] e che a seguito della sua impugnativa del trasferimento a [REDACTED] con nota del 1.7.2011 le era stata comunicata la sua applicazione temporanea al PDD di [REDACTED] fino al settembre 2011 e che da ultimo, con ordine di servizio del



26.9.2011 era stata applicata fino al 31.10.2011 presso il CDM di ██████████ (in cui aveva ricevuto in dotazione una bicicletta e non un automezzo).

2. La Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da ██████████ s.p.a., ha riformato tale sentenza rigettando le domande originariamente proposte dalla lavoratrice.

3. La Corte territoriale, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, con cui la società aveva lamentato l'erroneità delle statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dall'art. 2087 cod. civ. da parte della società.

4. Il giudice di appello ha escluso la responsabilità datoriale per mancata adozione delle cautele necessarie a preservare l'integrità psicofisica della lavoratrice (che si era assentata per malattia dal 28 maggio al 25 settembre 2011, era stata trasferita a ██████████ dal 26.9.2011 e presso la sede di ██████████ Sud dal 1° novembre 2012); ha comunque evidenziato che il trasferimento della medesima presso la sede di ██████████ aveva avuto una durata assai modesta e non ha pertanto condiviso la statuizione del Tribunale che aveva ravvisato un danno da invalidità psichica del 39,67% .

5. All'esito dell'istruttoria, valutate anche le considerazioni espresse dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti del ██████████ (da cui era emersa la mancanza di specificità delle dichiarazioni della ██████████ ha escluso la sussistenza dello "stalking occupazionale" ravvisato dal Tribunale ed ha ritenuto assorbita ogni altra questione.

7. Avverso tale sentenza ██████████ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.

8. ██████████ s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2909 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ.



Deduce che la sentenza di primo grado aveva ricondotto all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 198/2006 le molestie subite dalla [REDACTED] da parte del [REDACTED] e lo aveva qualificato come stalking occupazionale.

Evidenzia che nell'atto di appello [REDACTED] s.p.a. si era limitata a censurare la sentenza di primo grado riguardo alla declaratoria della responsabilità datoriale ed al *quantum debeatur*, mentre non aveva mosso alcuna critica alla sentenza di primo grado riguardo all'accertamento dello stalking occupazionale.

Lamenta che il giudice di appello ha fondato la decisione su ragioni riguardanti questioni non specificamente proposte dalla società appellante e non connesse con quelle dedotte.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale messo in discussione il capo della sentenza di primo grado riguardante lo stalking occupazionale, in assenza di una specifica impugnazione del medesimo.

3. Con la terza censura il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ.

Addebita alla Corte territoriale di avere incentrato il suo esame sull'inesistenza di violenze e di atti persecutori, e di avere del tutto omesso di considerare le molestie subite dalla [REDACTED] (art. 660 c.p. e art. 26, comma 2, d.lgs. n. 198/2006), mai oggetto di contestazione.

Richiama la deposizione del teste Selvaggio, posta a fondamento della sentenza di primo grado.

4. Con il quarto mezzo il ricorso denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevanti le molestie subite dalla [REDACTED]

Lamenta la mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico.



5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza dello stalking occupazionale.

Lamenta l'apparenza, l'incomprensibilità e la contraddittorietà della motivazione.

Sostiene che la deposizione del teste ██████████ di cui riporta il testo, aveva confermato lo stalking occupazionale.

Evidenzia che la sussistenza delle molestie ex art. 660 cod. pen. prescinde da atteggiamenti violenti o minacciosi ovvero da atti persecutori, e non è esclusa dal provvedimento di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Bari.

6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, commi 2, 2 bis e 3, d.lgs. n. 198/2006, nonché degli artt. 2087, 1218, 2049 e 2909 cod. civ. e dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che ██████████ s.p.a. aveva adottato tutte le misure idonee a tutelare l'integrità della lavoratrice e per avere erroneamente considerato legittimo il trasferimento.

Sostiene che la statuizione della sentenza di primo grado riguardante la sussistenza di una discriminazione per molestie sessuali ex art. 26 d.lgs. n. 198/2006 non è stata impugnata ed è dunque passata in giudicato.

Evidenzia che la società, anziché trasferire l'autore delle molestie, aveva trasferito la lavoratrice; richiama sul punto la sentenza di primo grado.

7. L'eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dalla parte ricorrente nella memoria è fondata, in quanto ██████████ s.p.a. non ha depositato la procura notarile conferita al procuratore speciale, e non ha dunque fornito la prova dei poteri rappresentativi del procuratore speciale ai fini del conferimento del mandato difensivo.

Questa Corte ha infatti chiarito che qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità



del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 576/2021; Cass. n. 24893/2021).

Tali principi trovano applicazione anche riguardo al controricorso (Cass. n. 2033/2022 ha ritenuto applicabile al controricorso il principio secondo cui deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso qualora la procura speciale sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale).

Non può invece essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, in difetto di censure sul punto.

8. I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.

Le censure, che nel richiamare la sentenza di primo grado prospettano la dedotta connessione tra la mancata adozione di tutte le misure idonee a tutelare il benessere psicofisico della lavoratrice da parte del datore di lavoro e lo stalking occupazionale subito dalla medesima sul luogo di lavoro quale antecedente logico necessario, non assolvono agli oneri previsti dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non trascrivono l'atto di appello.

9. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il fatto di cui denuncia l'omesso esame (la sussistenza di molestie riconducibili all'art. 660 cod. pen. e all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 198/2006) è privo di decisività.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto che [REDACTED] s.p.a. avesse correttamente ottemperato agli obblighi scaturenti dall'art. 2087 cod. civ., in quanto, appena avuta contezza dell'esistenza delle condotte lesive denunciate con la lettera del 31.3.2011 a firma del difensore della [REDACTED] (ricevuta il successivo 5 aprile), si era immediatamente attivata per porre rimedio alla situazione disponendone il trasferimento presso una sede esterna alla Provincia



di Bari (ove non poteva essere raggiunta dal ██████████ e anche successivamente aveva proposto tutte sedi fuori dalla provincia di Bari allo scopo di tenerla al riparo delle condotte moleste del collega, e al contempo era sempre venuta incontro alle esigenze della lavoratrice disponendo che la sede lavorativa "di fatto" fosse sempre più vicina al suo luogo di residenza.

Ha inoltre evidenziato che ██████████ s.p.a. tramite la ██████████ aveva tempestivamente svolto attività di indagine, per effetto della quale il ██████████ era stato sottoposto a un procedimento disciplinare, che si era concluso con l'applicazione della sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione; ha precisato che il giudizio promosso da ██████████ spa per l'accertamento della legittimità della sanzione si era concluso con una decisione sfavorevole al datore di lavoro, avendo il Tribunale ritenuto l'insussistenza della condotta.

Ha poi escluso che, per fronteggiare la grave situazione emergente dalla denuncia della ██████████ ██████████ spa avrebbe dovuto disporre l'immediato trasferimento del ██████████ atteso che tale disposizione avrebbe dovuto essere preceduta da un'adeguata attività istruttoria e la ██████████ alla presenza di un sindacalista che la assisteva, non aveva inteso approfondire il contenuto della denuncia, ma si era dichiarata disposta a lasciar cadere la cosa se fosse stata trasferita nella provincia di ██████████

10. Devono pertanto ritenersi assorbiti il quarto ed il quinto motivo, riguardanti l'omessa motivazione sulla sussistenza delle molestie ai sensi dell'art. 660 cod. pen. e dell'art. 26 d.lgs. n. 198/2006.

11. Il sesto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 2087 cod. civ., sostenendo l'illegittimità del trasferimento della lavoratrice, in quanto disposto in conseguenza della denuncia da parte della medesima, in violazione dell'art. 26 d.lgs. n. 198/2006, è inammissibile per le ragioni già evidenziate nella parte in cui sostiene che la statuizione del Tribunale riguardante l'accertamento dello stalking occupazionale è passata in giudicato.

Nella restante parte la censura è infondata.

Il comma 3-bis dell'art. 26 d.lgs. n. 198/2006, su cui la censura fa leva, non è applicabile *ratione temporis* in quanto introdotto dalla legge 205/2017, mentre



i fatti di causa si sono svolti dal 31 marzo al 31 ottobre 2011 ed il ricorso di primo grado è stato depositato il 21.10.2011.

L'art. 26 d.lgs. n. 198/2006 nel testo *ratione temporis* vigente disponeva:

“1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersene sottomessi.

3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne”.

Nel caso di specie il trasferimento disposto nei confronti della ricorrente in data 19.4.2011 presso il PDD di ██████████ non può considerarsi adottato in conseguenza del rifiuto o della sottomissione della lavoratrice alle molestie sessuali, né può considerarsi reazione alla denuncia della lavoratrice, risultando dalla sentenza impugnata che la stessa ██████████ nel ricorso introduttivo aveva dedotto di avere chiesto tramite il suo legale, con lettera raccomandata del 31.3.2011, contestualmente alla denuncia dell'accaduto, il trasferimento presso altra sede, possibilmente a ██████████ (pag. 2 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha inoltre accertato in fatto, e la statuizione è rimasta incensurata, che la sede di ██████████ era l'unica sede esterna alla provincia



di Bari ove la ██████████ poteva svolgere le sue mansioni di portaflettere adoperando l'automezzo, come da prescrizioni del medico competente (pag. 12 della sentenza impugnata).

12. Considerato che il controricorso è inammissibile, nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di legittimità.

13. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

14. A tutela dei diritti della parte ricorrente, che ha promosso una controversia attinente al risarcimento del danno attraverso la diffusione di dati riguardanti molestie sessuali, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003.

### **P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso;

dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto;

dispone l'oscuramento dei dati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2026.

Il Presidente  
Margherita Maria Leone



